



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile - Fallimentare

Il Giudice designato

nel Procedimento 6/2019 Sovr.

DECRETO di FISSAZIONE di UDIENZA Nel Procedimento di ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE del DEBITO (art. 10 L. 27 gennaio 2012 n. 3)

Vista l'istanza depositata da : ANSALDO GIORGIA
generalizzata come in ricorso, con la quale la stessa parte ha presentato un
"piano del consumatore" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 3 del
2012 e da ultimo domandato, in subordine, l'apertura di procedimento per accordo di
ristrutturazione del debito;

Viste le integrazioni richieste alla ricorrente e all'OCC in data 31.12.2019 e le
risposte da ultimo pervenute;

Premesso quanto segue. Prospettando un'esposizione debitoria di euro
209.873,87 per mutuo ipotecario a suo tempo contratto con Banca Carige, e di euro
163.290,66 per tributi non corrisposti (oggetto di proposta di "saldo e stralcio" con
l'Esattoria), la sig.ra Giorgia ANSALDO, rappresentando di essere titolare di redditi
di lavoro da rapporto co.co.pro per un importo mensile variante da 1290 a 1490
euro, ha sottoposto una richiesta di omologa del piano del consumatore presentato nel
suo interesse ai sensi della L. 3 del 2012 articolata come segue.

In difetto di altri beni e rimesse (essendo stato l'unico immobile già oggetto di
espropriazione), ella propone la messa a disposizione di risorse famigliari per 35 mila
euro, attingendo ad un prestito da 35 mila euro con rimborso mensile di 200 euro al
genitore, che fornirebbe la provvista, da ripartirsi tra i due indicati creditori; cui si
aggiungerebbe il pagamento di euro 40.403,07 secondo il piano di "rottamazione" già
previsto dalle norme sulla "pace fiscale" ex L. 145/2018.

Con tali apporti, verrebbe riconosciuta un'estinzione del debito già ipotecario
nella misura del 9,5%, e di quello tributario nella proporzione del 37%; a fronte di
un'alternativa liquidatoria che, alla data odierna, vede la corresponsione di un quinto
dello stipendio indicato al creditore bancario in forza di pignoramento in corso senza
altre risorse aggiuntive.

Quanto alla meritevolezza del ricorso, la ANSALDO fa presente di aver
contratto debiti di estrema consistenza in quanto, per ragioni di [REDACTED]



██████████ nei confronti dell'ex convivente ██████████, aveva assunto a suo nome obbligazioni relative all'attività di impresa di quest'ultimo (compreso il mutuo immobiliare) figurando quale titolare della ditta di telefonia ██████████.

Ciò premesso, si ritiene che non che non ricorrano gli estremi di ammissibilità della procedura attivata, per la ragione che la gran parte dell'indebitamento è derivato dall'esercizio di attività di impresa, rispetto alla quale non ha rilievo l'incombente presenza gestoria dell'ex convivente della ANSALDO quanto alle attività economiche di call center formalmente intestate alla ANSALDO stessa (cfr. in termini: Cassaz. Sez. I, n. 1896 dell'1.2. 2016).

La consulenza ██████████ prodotta può confermare il regime di certa qual dipendenza della ricorrente dal ██████████, ma non ricorrono statuizioni giudiziarie e dimostrazioni certe che confermino che l'esercizio di impresa sia avvenuto all'insaputa e contro la volontà della ANSALDO, la quale quindi è chiamata a rispondere del debito determinatosi nella qualità di (ex) imprenditrice fallibile. Nella specie, si parla della notevole esposizione tributaria; pur se anche il mutuo immobiliare – nella stessa prospettazione della ricorrente – sembra essere stato contratto per fornire liquidità alle attività commerciali e non solo per l'immediato scopo abitativo.

Trattandosi di persona per tali ragioni assoggettabile alle procedure concorsuali collegate all'esercizio di impresa, va esclusa la nozione di consumatore per la ANSALDO e ritenuta l'assenza dei presupposti legali per l'ammissibilità del progetto di ristrutturazione del debito presentato quale "piano del consumatore".

Diverso discorso vale per la richiesta subordinata presentata il 14.1 u.s. di ammissione ad accordo per la ristrutturazione del debito. Quest'ultima pare ammissibile in linea di principio perché tiene adeguato conto del limite soggettivo-economico sopra indicato e consentirebbe quindi l'apertura della procedura ai sensi degli artt. 10 e ss. L. 3 del 2012.

Il deficit istruttorio rilevato con il provvedimento del 31.12.2019 può dirsi superato con le note illustrative da ultimo depositate il 31.1 u.s., in cui sono state fornite indicazioni risolutive sullo sbilancio mensile entrate/uscite della ANSALDO e circa la sistemazione dei debiti per l'assistenza professionale nella procedura di sovraindebitamento.

Ciò posto, conclusivamente:

- Non ricorrono i fattori di inammissibilità della domanda di cui all'art. 7.2 L. 3/2012;
- è stata prodotta la documentazione prevista dagli artt. 9, comma 2 l. cit.;
- è stata depositata da professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 della Legge Fallimentare, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, la relazione prevista dallo stesso art. 9.3bis della legge con i contenuti economici e previsionali contemplati in tale disposizione (vedi relazione dr. D'AMORA);
- lo stesso professionista designato dal locale OCC, in particolare, ha



attestato che la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda è completa ed attendibile, confermando altresì la probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9.3bis lett. e);

Considerato che, in base alle entrate correnti riferite e documentate, si può determinare in euro 1800 la somma che, ai sensi dell'art. 9.2 ultima parte l. cit., occorre mensilmente alla parte ricorrente per il mantenimento suo e della sua famiglia, non è compreso nella liquidazione;

Ritenuto che può conclusivamente disporsi l'apertura del procedimento di cui agli artt. 7 e ss. L. 3 del 2012, con l'adozione degli adempimenti comunicativi, organizzativi e di pubblicità indicati nel dispositivo;

P.Q.M.

Visto l' art. 10 della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito e proposto nell'interesse di ANSALDO GIORGIA

FISSA

Per l'esame del piano l'udienza del 7 aprile 2020 ore 9,30 avanti a sé, con notificazioni da esaurirsi entro il termine di legge a: Ag. Entrate; AER; Banca Carige

DISPONE

che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori nel termine di legge con le avvertenze di cui all'art. 10.1 L. 3 del 2012; e che a cura dello stesso organo e della parte tali atti siano resi pubblici sul sito web del Tribunale di Genova

Si comunichi a cura della Cancelleria
Genova 10 febbraio 2020

Il Giudice designato
Dott. Roberto BRACCIALINI



DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE SOVRAINDEBITATO

Sig.ra **Giorgia Ansaldo**, nata a Genova il 03/06/1978, c.f.

NSLGRG78H43D969K, residente in Genova, [REDACTED]

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

Attualmente la Sig.ra Ansaldo risulta assunta con contratto a progetto (doc. 1) presso la [REDACTED], quale collaboratore parasubordinato.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte:

- buste paga [REDACTED] / Ansaldo 2018/2019 (doc. 2);
- dichiarazioni dei redditi (doc. 11);
- estratto saldo e stralcio Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 7);
- mail estratto situazione bancaria Banca Carige (doc. 8);
- pignoramento immobiliare e relativa vendita (doc. 7);
- pignoramento stipendio (doc. 2).

Il rapporto di lavoro tra [REDACTED] e la Sig.ra Ansaldo, con contratti a progetto, prosegue dal 17/12/2011, con emolumenti che variano da [REDACTED] a [REDACTED] mensili, oltre il rimborso delle spese (doc. 2): la Sig.ra Ansaldo infatti svolge indagini statistiche sul territorio e quindi la sua attività richiede

Giorgia Ansaldo

quotidiani viaggi e spostamenti, con le conseguenti spese.

La Sig.ra Ansaldo non è proprietaria di alcun bene mobile e immobile (per quest'ultimo valga quanto *infra* riportato).

In realtà la Sig.ra Ansaldo sarebbe proprietaria di una vecchia Fiat Panda del 1995, tg. [REDACTED] (doc. 3) di valore economico nullo, il cui possesso è in capo al Sig. [REDACTED] (di cui *infra*) per cui lo scrivente è in procinto di proporre azione per la declaratoria della perdita di possesso a far data appunto dal 2009, avendo già ricevuto mandato in tal senso.

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

La situazione personale della Sig.ra Giorgia Ansaldo è molto particolare, e richiede un attento esame sotto diversi profili, umanamente e economicamente rilevanti.

A tal fine si produce la relazione del Dott. [REDACTED], che ha avuto in cura la Sig.ra Ansaldo dal 2016 al febbraio 2019 (doc. 4).

La Sig.ra Ansaldo è stata seguita dalla Collega Michela Sarcletti [REDACTED] per la vicenda che la vede contrapposta al Sig. [REDACTED] uomo con la quale l'esponente ha avuto una relazione -con convivenza *more uxorio*- dal febbraio 2004 al novembre 2006, e dal quale ha avuto la figlia [REDACTED] ([REDACTED]).

Purtroppo la Sig.ra Ansaldo, all'epoca soffriva di [REDACTED]

Giorgia Ansaldo

[REDACTED]

Tale patologia ha portato l'istante a realmente "subire" in buona fede tutte le iniziative, per quello che qui rileva, economiche del Sig. [REDACTED] che ha chiaramente approfittato della chiara vulnerabilità della Sig.ra Ansaldo, [REDACTED]

Nel 2005 infatti il Sig. [REDACTED] ha propriamente indotto la Sig.ra Ansaldo a costituire una attività di *call center* in Genova ([REDACTED], per cui il Sig. [REDACTED] ha aperto alcune posizioni, tra le quali quella INAIL, v. doc. 5 e di cui la Sig.ra Ansaldo non ha mai avuto alcun documento- sempre gestito unicamente dal Sig. [REDACTED], il quale non ha mai pagato imposte, tasse e contributi facendo anche maturare un debito con la banca Carige per il fido concesso, nel 2006 (la Sig.ra Ansaldo era all'epoca ancora ignara dei debiti che le sarebbero piovuti addosso) la ha indotta a aprire altro *call center*, per il fratello [REDACTED] (in oggi deceduto) in Sardegna (il Sig. [REDACTED] infatti è originario sardo) con le stesse

Giorgio Ansaldo

"modalità", che -in questo caso- hanno portato in "dote" alla Sig.ra Ansaldo [REDACTED] € per sanzioni elevate dall'Ispettorato del Lavoro (poi lievitate a [REDACTED] €).

Il Sig. [REDACTED] ha utilizzato veicoli intestati alla Sig.ra Ansaldo (ma utilizzati, ovviamente, solo da lui) prendendo varie e innumerevoli contravvenzioni, circostanze che hanno concorso a determinare il debito portato da Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sempre il Sig. [REDACTED] ha indotto la Sig.ra Ansaldo a accendere un mutuo di € [REDACTED] con Banca Carige per l'acquisto di un immobile (sito in Via [REDACTED], Genova) per cui lo stesso non ha mai pagato il rateo, e portando quindi alla vendita coatta dell'immobile (RGE [REDACTED] 2011) da parte del Tribunale di Genova (doc. 6).

La Sig.ra Ansaldo, quindi, nel 2016 si è risolta a effettuare un percorso di terapia psicologica (con il Dott. [REDACTED], appunto) al fine di [REDACTED] "sistemare" la propria vita, anche dal punto di vista economico, sia per il bene suo che della figlia (che vive con lei) percorso che ha dato i frutti sperati (dal 2010 infatti la Sig.ra Ansaldo vive da sola e dal 2016, [REDACTED] [REDACTED], nessun debito si è più creato in capo alla stessa) e che vede nell'attuazione del piano che si propone il concretizzarsi finale della volontà della stessa di potersi inserire nel tessuto economico e sociale senza il peso e i costi di debiti.

Giorgio Ansaldo

nominalmente a suo carico, ma in realtà non causati dalla stessa.

RIASSUNTO SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria della Sig.ra Giorgia Ansaldo può essere così riassunta:

- Agenzia delle Entrate Riscossione € [REDACTED] (salvo quanto *infra*) doc. ;
- Banca Carige € [REDACTED] (per conto corrente) + € [REDACTED] (per mutuo) (salvo quanto *infra*) doc. 8;
- oltre a € [REDACTED] per spese legali sempre nei confronti di Banca Carige, ma non indicate da quest'ultima come esposizione (cfr. sempre doc. 8).

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

Come detto, la Sig.ra Giorgia Ansaldo non è proprietaria di alcun bene mobile e/o immobile, godendo unicamente del proprio reddito da lavoro, in forza di contratto di lavoro a progetto presso [REDACTED], peraltro già pignorato da Agenzia delle Entrate Riscossione per circa € [REDACTED] mensili (v. buste paga doc. 2).

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Appare chiaro *ictu oculi*, che il reddito della Sig.ra Giorgia Ansaldo non possa consentire alla stessa di fare fronte all'abnorme situazione debitoria, dovendo peraltro fare fronte anche al mantenimento della figlia [REDACTED] per la quale il padre, Sig. [REDACTED], non contribuisce minimamente al

Giorgia Ansaldo

mantenimento, circostanza per cui l'istante si è vista costretta a proporre querela (doc. 9) nonché alle spese per l'affitto di casa (doc. 10) con relativi oneri, nonché per la vita quotidiana.

Si rileva infine che la Sig.ra Ansaldo è assunta con contratto a progetto, esistendo quindi anche l'alea del rinnovo di detto contratto.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta di piano del consumatore è stata elaborata con l'intento di:

a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Consumatore un dignitoso tenore di vita;

c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il seguente piano.

Il debito con Banca Carige risulta ridotto a € [REDACTED], in seguito alla vendita coattiva e conseguente riparto per € [REDACTED] effettuata dallo stesso istituto attraverso l'esecuzione immobiliare R.G.E. [REDACTED] 2011, cfr. doc 7.

Ansaldo

Carige

Il debito con Agenzia delle Entrate Riscossione risulta ridotto a € [REDACTED], per la richiesta "pace fiscale" effettuata per tempo (a fine aprile scorso) dalla Sig.ra Giorgia Ansaldo proprio in previsione di inserirla all'interno del presente piano (doc. 7).

Viste queste riduzioni del debito, la Sig.ra Giorgia Ansaldo ricorrerebbe a un prestito familiare, dal quale otterrebbe la somma di € 35.000,00, da corrispondere ai creditori in una unica soluzione entro due mesi dall'approvazione del piano e da intendersi così divisa, tenendo conto in proporzione del privilegio dei crediti erariali:

- quanto a € 20.000,00 a Agenzia delle Entrate Riscossione;
- quanto a € 15.000,00 a Banca Carige;
- oltre al pagamento delle rate della pace fiscale secondo il piano di rottamazione già richiesto in vista del presente piano e approvato per € 40.403,07

Va da sé che, qualora il piano non venisse approvato, la Sig.ra Giorgia Ansaldo decadrebbe dall'interesse al pagamento della suindicata rottamazione.

Si producono, a sostegno di quanto esposto nel presente atto:

- 1) contratto a progetto;
- 2) buste paga;
- 3) visura PRA;
- 4) relazione del Dott. [REDACTED];
- 5) lettera INAIL;
- 6) provvedimento di trasferimento immobile e visura;

Giorgia Ansaldo

7) istanza saldo e stralcio Agenzie delle Entrate Riscossione;

8) mail Carige riassuntiva esposizione;

9) querela depositata dalla Sig.ra Giorgia Ansaldo;

10) contratto locazione;

11) dichiarazioni dei redditi.

Genova, 9 settembre 2019

Avv. Walter Gregorace

